



# COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3

telefono 0521 876165 – 0521 876138 – fax 0521 876790

Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344

---

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 29.11.2017*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 06.05.2020*

## **SOMMARIO**

### **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3- DEFINIZIONI

### **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

Articolo 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 5 - IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA

Articolo 6 - FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Articolo 7 - FABBRICATI INAGIBILI

Articolo 8 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO

Articolo 9 - AREA FABBRICABILE

Articolo 10 - AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

Articolo 11 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Articolo 12 - AREA POSSEDUTA DAL COLTIVATORE DIRETTO

Articolo 13 - TERRENO AGRICOLO

Articolo 14 - DICHIARAZIONI

Articolo 15 - ALIQUOTE E RISCOSSIONE

Articolo 16 - VERSAMENTO MINIMO

Articolo 17 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 18 - RIMBORSI

Articolo 19 - DETRAZIONI E RIDUZIONI

Articolo 20 - ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 21 - ACCERTAMENTO

Articolo 22 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 23 - NORME TRANSITORIE E FINALI

### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Articolo 24 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 25 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 26 - BASE IMPONIBILE

Articolo 27 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 28 - VERSAMENTI

Articolo 29 - DICHIARAZIONE

Articolo 30 - ACCERTAMENTO

Articolo 31 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 32 - RIMBORSI

### **TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 33 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 34 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 35 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI  
URBANI Articolo 36 - SOGGETTO ATTIVO

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Articolo 37 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 38 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE  
TRIBUTARIA

Articolo 39 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Articolo 40 - ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

Articolo 41 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI  
GRAVE DISAGIO ECONOMICO E ONLUS

## **TITOLO III – TARIFFE**

Articolo 42 - COSTO DI GESTIONE

Articolo 43 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 44 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 45 - CATEGORIE DI UTENZA

Articolo 46 - SCUOLE STATALI

Articolo 47 - TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 48 - TRIBUTO PROVINCIALE

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

Articolo 49 - RIDUZIONI DEL TRIBUTO

Articolo 50 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON  
DOMESTICHE

Articolo 51 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON  
STABILMENTE ATTIVE

Articolo 52 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE PER  
CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

Articolo 53 - AGEVOLAZIONI

Articolo 54 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Articolo 55 - DICHIARAZIONE

Articolo 56 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 57 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ORDINARIO

Articolo 58 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI  
ACCERTAMENTO

Articolo 59 - RISCOSSIONE

Articolo 60 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Articolo 61 - RISCOSSIONE COATTIVA

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 62 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Articolo 63 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 64 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

ALLEGATO 1 - Categorie di utenza

ALLEGATO 2 – Parametri tariffa puntuale

# **TITOLO 1**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Roccabianca dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013.
2. Sono disciplinate autonomamente le tre componenti della IUC:
  - imposta municipale propria sperimentale (IMU), nel Titolo 2 del regolamento;
  - tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), nel Titolo 3 del regolamento;
  - tributo comunale sui rifiuti (TARI), nel Titolo 4 del regolamento.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC nel Comune di Roccabianca assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 2**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Roccabianca relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 3**

#### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'inserimento quale territorio urbanizzabile nel piano regolatore generale o nel piano strutturale comunale, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, è sufficiente per la qualificazione di area fabbricabile, anche in assenza di potenzialità edificatoria immediata. Le aree

parzialmente edificate si considerano suscettibili di autonoma tassazione qualora risulti, secondo i vigenti strumenti urbanistici, una residua fabbricabilità.  
e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

## **TITOLO 2**

### **DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

#### **Articolo 4**

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. L’Imposta Municipale Unica ha come presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa se classificate nelle categorie A/01, A/08, A/09 (abitazioni di lusso).
2. La base imponibile dell’Imposta Municipale Unica è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e delle norme contenute nel presente regolamento.

#### **Articolo 5**

#### **IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA**

##### **Fabbricato**

1. Per fabbricato si intende l’Unità immobiliare già iscritta o che comunque deve essere iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

##### **Fabbricati iscritti in catasto**

1. Base imponibile per il calcolo dell’IMU sui fabbricati iscritti in catasto è la rendita catastale iscritta a catasto (al 1 gennaio dell’anno di imposizione) rivalutata del 5% ai sensi dell’art. 3 comma 48 della Legge 23.12.1996 n. 662 e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge per singole categorie:

| GRUPPO/CATEGORIA<br>CATASTALE  | DESCRIZIONE  | MOLTIPLICATORE |
|--------------------------------|--|----------------|
| (Esclusi A/10) C/2 – C/6 – C/7 | Abitazioni, cantine, garage, posti auto coperti  | 160            |
| B                              | Caserme, comunità, edifici pubblici  | 140            |
| C/3 – C/4 – C/5                | Laboratori artigiani e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro | 140            |
| A/10                           | Uffici   | 80             |
| D/5                            | Banche, assicurazioni  | 80             |
| D(Esclusi D/5)                 | Edifici industriali e commerciali  | 65             |
| C/1                            | Negozi   | 55             |

## **Articolo 6**

### **FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE**

1. In base alle vigenti disposizioni di Legge si distinguono le seguenti due situazioni tipo le quali vengono come di seguito trattate ai fini dell'applicazione dell'IMU :

1) fabbricati in corso di costruzione:

in caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata accatastata o per essa sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte, sono assoggettate all'imposta con modalità e decorrenza definiti all'art. 4. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte, già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Lo stesso principio si applica per eventuale area di sedime/pertinenza esistente.

2) fabbricati in ristrutturazione:

a) per il periodo compreso fra l'inizio e la fine lavori, ovvero - se antecedente - fino alla data in cui il fabbricato è stato accatastato o comunque utilizzato, l'IMU si calcola sul valore venale dell'area in comune commercio;

b) successivamente, l'IMU si calcola sulla nuova rendita catastale attribuita al fabbricato.

## **Articolo 7**

### **FABBRICATI INAGIBILI**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 04.01.1968 n. 15, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente.

## **Articolo 8**

### **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO**

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs.vo 22.01.2004 n. 42, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile.

## **Articolo 9**

### **AREA FABBRICABILE**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, vigenti nel Comune per l'anno di imposizione.

2. L'area è da considerare fabbricabile, se avente caratteristiche edificatorie in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal Comune così come disposto dal D.L. 223/2006, art. 36 comma 2.

**Articolo 10**  
**AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO**

1. Per area di pertinenza del fabbricato, si intende l'area che nel catasto dei fabbricati ne risulta graffata catastalmente o che viene dichiarata come tale, tramite dichiarazione presentata dal contribuente nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge.

**Articolo 11**  
**DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili ai fini IMU, è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione.
2. Allo scopo di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, entro i termini annuali di approvazione del Bilancio e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tale determinazione avviene mediante approvazione di un'apposita Tabella dei valori delle aree edificabili ai fini IMU proposta dal Responsabile Area Tecnica, nella quale vengono indicati, per ciascuna zona omogenea, i valori medi applicabili ai fini del calcolo della base imponibile IMU. Le singole zone vengono individuate per caratteristiche urbanistiche e ubicazione geografica.
3. In ogni caso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore, nel caso in cui l'imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella approvata dalla Giunta Comunale.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato/versato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore rispetto a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. Allo stesso modo nessun rimborso è dovuto in seguito a perdita di carattere edificabile dell'area per il periodo in cui l'area era ancora edificabile.

**Articolo 12**  
**AREA POSSEDUTA DAL COLTIVATORE DIRETTO**

1. Il Coltivatore diretto che conduce direttamente il fondo, proprietario dell'area sulla quale persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali segue le disposizioni del Capo 3 "Terreni Agricoli".
2. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previdenziali di cui alla L. 09.01.1963 n. 9. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## **Articolo 13**

### **TERRENO AGRICOLO**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
2. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art.3 comma 51 della L. 23.12.1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 75 se condotto direttamente, 135 negli altri casi.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che conducono direttamente il fondo, il moltiplicatore è pari a 75 e alla base imponibile vengono applicate le seguenti riduzioni:

una franchigia fino ad €. 6.000,00 di valore imponibile;

una riduzione del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente ad €. 6.000,00 e fino ad €. 15.500,00;

una riduzione del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente ad €. 15.500,00 e fino ad €. 25.500,00;

una riduzione del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente ad €. 25.500,00 e fino ad €. 32.000,00.

## **Articolo 14**

### **DICHIARAZIONI**

1. Ai sensi dell'art.13, comma 12 ter, del D.L.201/2011 e s.m.i., i soggetti passivi sono tenuti a presentare la Dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs.vo. 23/2011 e successive integrazioni e modifiche.
2. Tale Dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI in quanto compatibili.
3. E' escluso l'obbligo dichiarativo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta, dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del D.Lgs.vo 18 Dicembre 1997 n.463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico (MUI).
4. Ai sensi del comma 3 dell'art.91 bis del D.L. 1/2012, concernente le modalità di applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli Enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs.vo 504/1992, è prevista la presentazione di un'apposita Dichiarazione relativa a tali immobili.
5. Gli Enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione, qualora se ne verifichino i presupposti, secondo le disposizioni di cui al regolamento 200/2012 e s.m. e i..

**Articolo 15**  
**ALIQUOTE E RISCOSSIONE**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sono stabilite le aliquote da adottarsi con effetto per l'anno cui è riferito il medesimo Bilancio di Previsione - nei limiti stabiliti dal D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e s.m.i.

Ogni variazione successiva a tale termine ha effetto per l'anno successivo a quello in cui è stata adottata.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs.vo 9 luglio 1997, n. 241.

3. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso con le procedure e scadenze fissate dalla normativa statale.

4. Si considerano validi, pertanto non sanzionabili, i versamenti:

a) tempestivamente eseguiti al Comune non competente, purché il Comune ne ottenga l'accredito da parte del Comune che ne ha beneficiato pur non avendone titolo;

b) tempestivamente effettuati al Comune competente ma accreditati ad altro Comune.

5. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni o comunque la maggior parte del mese.

**Articolo 16**  
**VERSAMENTO MINIMO**

1. Il limite annuale per il versamento IMU, al di sotto del quale non è richiesto alcun versamento, è fissato per ciascun contribuente in complessivi € 12,00.

**Articolo 17**  
**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

1. Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione è già stata contestata, sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza .

**Articolo 18**  
**RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione

giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a €. 12,00 per anno solare .
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### **Articolo 19**

#### **DETRAZIONI E RIDUZIONI**

1. Spetta al Consiglio Comunale deliberare annualmente le aliquote e le detrazioni da applicare nei limiti stabiliti dal D.L. 201/2011 convertito nella n. 214 del 22.12.2011 e s.m.i..

### **Articolo 20**

#### **ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. L'abitazione principale così definita secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento è esente da IMU, fatta eccezione per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per tali unità immobiliari sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. La detrazione applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non esente, del soggetto passivo e relative pertinenze, è pari a € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, così definita al comma 2 del presente articolo, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
7. In caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si considera abitazione principale l'unità immobiliare assegnata al coniuge, indipendentemente dalla quota di proprietà.

**Articolo 21**  
**ACCERTAMENTO**

1. L'attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di detta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi.

**Articolo 22**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

**Articolo 23**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

**TITOLO 3**  
**DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI**  
**INDIVISIBILI**  
**(TASI)**

**Articolo 24**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**Articolo 25**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 25 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione

tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte (70%) è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Articolo 26**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Si applicano anche alla TASI i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del presente regolamento. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 7 del presente regolamento.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

## **Articolo 27**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **Articolo 28**

### **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. Il contribuente è tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

## **Articolo 29**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 30**

### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

### **Articolo 31**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per quanto riguarda le sanzioni si richiamano gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 32**

#### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a dodici euro di tributo annuo.

## **TITOLO 4**

### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 33**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato TARI che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 34** **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

### **Articolo 35** **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 34, comma 2, del presente Regolamento.

### **Articolo 36** **SOGGETTO ATTIVO**

2. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Articolo 37** **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte operative;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.

## **Articolo 38**

### **SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 55 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **Articolo 39**

### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147 che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013 n. 147, per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini

dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 55, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## **Articolo 40** **ESCLUSIONI DAL TRIBUTO**

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le aree adibite a verde.

2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - e) locali inutilizzati privi di utenze di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione o da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente, nella quale dichiararsi la cessazione di tutte le utenze. È fatta salva la facoltà, da parte del Comune, di effettuare controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate;
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - g) locali e aree di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - i) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
  - l) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di parcheggio calcolate in misura doppia rispetto a quelle stabilmente delimitate, le aree scoperte adibite a verde.
3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento.
4. Non sono in particolare soggette a tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola.
5. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

7. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 649 della legge 147/2013 in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 52.

#### **Articolo 41**

### **INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E ONLUS**

1. Per i locali condotti da organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e delle cooperative sociali di cui alla legge 08.11.1991, n. 381, nonché per le associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, è prevista una riduzione del 20%;

2. per i locali condotti da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – **ONLUS** – di cui all'art.10 del D. Lgs.vo n. 460 del 04.12.1997, è disposta la riduzione del 50%, come previsto dal regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali adottato con atto n. 68 del 30.11.1998, per le loro attività istituzionali. Eventuali immobili locati dalle ONLUS di cui sopra destinati alla collocazione di migranti e rifugiati, vengono trattati come utenze domestiche non residenti.

3. per i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone sole o riunite in nuclei famigliari, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune, oppure in condizioni di grave difficoltà economica e sociale ancorché non assistito permanentemente dal Comune, il responsabile del tributo procede ad esenzione o riduzione, nella misura massima del 50%, alle seguenti condizioni:

domanda dell'interessato attestante l'assistenza esercitata dal Comune o comunque lo stato di disagio socio-economico o la particolare situazione in cui versò, anche temporaneamente, il nucleo familiare;

relazione scritta dall'assistente sociale del Comune attestante la situazione socio-economica del nucleo e contenente ogni indicazione utile all'accertamento del caso.

4. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Articolo 42**

### **COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, compatibilmente con i necessari atti di approvazione di ATERSIR del tariffario annuale del servizio e approvati successivamente dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Eventuali scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale, potranno essere presi a riferimento per diminuire o aumentare la previsione del Piano Economico Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti o a terzi all'uopo incaricati.

### **Articolo 43**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e precisamente:  
Riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;  
Tariffario degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per gli svuotamenti minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;  
Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato tenendo conto anche del numero dei componenti; Numero di svuotamenti minimi addebitati alle utenze non domestiche;  
Importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza;
8. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 40 lt per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per i contenitori da 120 lt per le utenze non domestiche;
9. L'addebito relativo agli svuotamenti minimi sarà inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali svuotamenti eccedenti i minimi sarà inserito nel primo avviso dell'anno successivo;
10. Gli svuotamenti minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiati ed addebitati per singolo contenitore;

11. All'utenza non domestica che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore il conteggio degli svuotamenti verrà ripartito tra i vari contratti attivi;
12. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage in quanto prive di contenitore per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa pari ad un componente;
13. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati. Comportamenti difformi potranno essere comunque addebitati e sanzionati sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti.
14. Sono esclusi dalla applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione potrà essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante l'inserimento nella delibera annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe;

#### **Articolo 44**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Articolo 45**

### **CATEGORIE DI UTENZA**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

**Le utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 55.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) **domestiche non residenti**: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per gli alloggi tenuti a disposizione (con

attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione di acqua, luce e gas), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità., fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.

c) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono considerate alla stregua delle case a disposizione (secondo case) anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni.

**Utenze non domestiche:** Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.

a) L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dall'allegato A, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

b) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile della visura camerale.

c) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

d) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

e) Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

f) Nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 52 del presente regolamento, riguardante la determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, non si applicassero le riduzioni forfettarie di superficie in esso espressamente indicate nell'elenco delle categorie interessate, è tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base delle attività effettivamente esercitate nei singoli locali o aree esterne, in modo da ricondurli a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

#### **Articolo 46**

##### **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

#### **Articolo 47**

##### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa o comunque, altro corrispettivo da effettuare contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

#### **Articolo 48**

##### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

##### **Articolo 49**

##### **RIDUZIONI DEL TRIBUTO**

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, la tariffa è applicata, nelle zone dove non è effettuata la raccolta nella misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, eccede i 500 ml.
2. Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà.
3. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.
4. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.
5. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
7. Contestualmente all'adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe potranno essere previste riduzioni della quota variabile della tariffa a favore delle famiglie composte da un unico occupante.

##### **Articolo 50**

##### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30%. A tal fine per "utenze non stabilmente attive" si intendono le abitazioni tenute a disposizione (secondo

case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 45 del presente regolamento per:

- abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %.

4. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Articolo 51**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

### **Articolo 52**

#### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI**

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

3. La parte d'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti di area dove vi è presenza di persone

4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di personale o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- a) Officine meccaniche: 30%
- b) Studi dentistici: 10%
- c) Lavanderie a secco e tintorie: 20%
- d) Tipografie artigiane, laboratori fotografici, eliografie: 20%
- e) Officine di carpenteria metallica, carrozzieri: 30%
- f) Gommisti: 15%
- g) Magazzini di attività industriali e commerciali adibiti al solo uso di deposito: 30%

Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si ricorre al criterio di analogia.

5. In attuazione alla facoltà prevista dall'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011 di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge come facoltative o obbligatorie, che possono anche giungere alla totale esenzione, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, relativamente alle seguenti attività:

- 1. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: 40%
- 2. Bar, caffè, pasticcerie: 20%
- 3. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: 30%

Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 55 in merito all'obbligo di dichiarazione.

Il Comune potrà in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili al tributo.

6. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

7. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, l'interessato dovrà produrre la documentazione specificata all'art. 55 del presente regolamento.

8. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni precedenti.

### **Articolo 53 AGEVOLAZIONI**

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.

1. bis) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 del presente regolamento, il Comune, contestualmente alla approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può

prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio:

**a) Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari:** a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale.

L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL).

**b) Famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi:** a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore ai 36 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla delibera comunale.

L'agevolazione sarà concessa senza necessità di specifica richiesta da parte delle famiglie, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale.

**c) Famiglie con bambini in affido di età inferiore ai 36 mesi:** alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa, ovvero non verranno addebitate vuotature eccedenti i minimi deliberati annualmente. L'agevolazione verrà concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare verrà aumentato per ogni bambino in affido familiare.

## **2. Agevolazioni per il compostaggio domestico:**

a) agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune di Roccabianca nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, tramite apposita compostiera;
- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune al fine di verificare la reale pratica del compostaggio;

La riduzione verrà applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

b) per godere della riduzione di cui alla precedente lettera a), l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.

c) In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tassa indebitamente beneficiata con le modalità previste dall'art. 56.

e) L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

3. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni della quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. L'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 10% della quota variabile della Tari. Eventuali modifiche al sistema di applicazione delle riduzioni di cui sopra, intervenute in corso d'anno, avranno decorrenza dall'anno successivo.

4. Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.

5. Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 del presente regolamento, il Comune contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, può prevedere agevolazioni sotto forma di esclusioni dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di sconti economici per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, oppure con bambini con età fino a 36 mesi

7. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, da provvedimenti di legge, da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione del tributo.

8. La riduzione per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo si applica mediante conguaglio all'atto di successivi pagamenti del tributo previa richiesta di riduzione da presentare entro il 31 gennaio, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al riciclo di rifiuti assimilati avvenuto nell'anno precedente, al Comune o al Gestore del servizio.

Le domande presentate oltre tale termine non saranno accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

9. La riduzione del tributo è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo nelle seguenti misure:

A. rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq.) della classe corrispondente riportato all'Allegato 5 del Regolamento ATO recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;

B. La tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999 per le utenze NON domestiche che non usufruiscono della riduzione di cui al precedente art. 52, comma 1, non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.

#### **Articolo 54**

#### **CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.

2. La riduzione di cui al comma 1 dell'art. 53 (avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 52 del presente regolamento.

3. Gli sconti che, da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolati sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull'addebito degli svuotamenti sia minimi che eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato.

#### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

## **Articolo 55**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti individuati all'articolo 38 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
3. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
6. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
12. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 Gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

## **Articolo 56**

### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

6. In caso di omesso o parziale versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471;

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la predisposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

11. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

12. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento;

13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività.

## **Articolo 57**

### **DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ORDINARIO**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario.

2. La rateizzazione non comporta l'applicazione dell'interesse legale.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica. Per le modalità di concessione della rateizzazione, si fa riferimento al "Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie".
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;

### **Articolo 58**

#### **DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
4. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.;
  - c) le sanzioni sono applicate per intero.

### **Articolo 59**

#### **RISCOSSIONE**

1. Il versamento da parte dei contribuenti del TARI dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 e cioè tramite il modello F24 che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo
2. Il versamento è effettuato, di norma, in numero due rate, la cui scadenza viene così definita: la prima rata potrà avere scadenza entro il 30 dei mesi di Maggio, Giugno o Luglio, la seconda rata con scadenza successiva al primo Dicembre ma non oltre il 31.12. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, ha facoltà di variare le scadenze delle rate.
3. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

### **Articolo 60**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento

la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso deve essere motivata e sottoscritta presentando i documenti richiesti.

3. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di TARI. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

6. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.

#### **Articolo 61**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo minimo previsto dal vigente Regolamento delle entrate tributarie, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 62**

### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Articolo 63**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

#### **Articolo 64**

### **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.

**UTENZE NON DOMESTICHE****Classi di attività**

|   |
|---|
| 001 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto  |
| 002 Cinematografi, teatri e volontariato  |
| 003 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  |
| 004 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  |
| 005 Stabilimenti balneari   |
| 006 Esposizioni, autosaloni   |
| 007 Alberghi con ristorante   |
| 008 Alberghi senza ristorante   |
| 009 Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti  |
| 010 Ospedali  |
| 011 Uffici, agenzie   |
| 012 Banche ed istituti di credito, studi professionali  |
| 013 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli                              |
| 014 Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia  |
| 015 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso |
| 016 Banchi di mercato di beni durevoli  |
| 017 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista   |
| 018 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista  |
| 019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  |
| 020 Attività industriali con capannoni di produzione  |
| 021 Attività artigianali di produzione beni specifici   |
| 022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   |
| 023 Mense, birrerie, amburgherie  |
| 024 Bar, caffè, pasticceria   |
| 025 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  |
| 026 Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali   |
| 027 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  |
| 028 Ipermercati di generi misti, torrefazione caffè   |
| 029 Banchi di mercato genere alimentari   |
| 030 Discoteche, night club, sala giochi   |

**UTENZE DOMESTICHE**

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero componenti il nucleo familiare |
| 1 componente                          |
| 2 componenti                          |
| 3 componenti                          |
| 4 componenti                          |
| 5 componenti                          |
| 6 o più di sei componenti             |

**PARAMETRI TARIFFA PUNTUALE IN VIGORE DAL 01/01/2017**

|  |  |
|--|--|
| Sconto pannolini bambini sotto 36 mesi | Non addebito degli svuotamenti eccedenti |
| Sconto pannoloni anziani/invalidi      | Non addebito degli svuotamenti eccedenti |
| Sconto utenze unico occupante          | Non applicato                            |

|                      |      | LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO PER TIPO CONTENITORE |       |
|----------------------|------|---|-------|
| CONTENITORE DA LITRI | 40   | €.  | 1,40  |
| CONTENITORE DA LITRI | 120  | €.  | 4,20  |
| CONTENITORE DA LITRI | 240  | €.  | 6,00  |
| CONTENITORE DA LITRI | 360  | €.  | 9,00  |
| CONTENITORE DA LITRI | 660  | €.  | 16,50 |
| CONTENITORE DA LITRI | 1000 | €.  | 24,00 |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Articolazione<br>VUOTATURE MINIME<br>ADDEBITATE – UTENZE<br>NON DOMESTICHE | NON DOMESTICHE<br>CONTENITORI<br>LITRI 40+CARRELLATI<br>120/240/360/660/1000 lt. |          |
|  | 18   | ALL'ANNO |

|  |    |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|----|
| Articolazione<br>VUOTATURE<br>MINIME<br>ADDEBITATE –<br>UTENZE<br>DOMESTICHE –<br>ALL'ANNO |    |    |    |    |    |    |
| Comp. Fam.   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Litri  |    |    |    |    |    |    |
| CONTENITORE<br>40 litri  | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 36 |
| CONTENITORE<br>120 litri   | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 12 |

|                      |      | Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore) |        |
|----------------------|------|--|--------|
| CONTENITORE DA LITRI | 40   | €.   | 20,00  |
| CONTENITORE DA LITRI | 120  | €.   | 40,00  |
| CONTENITORE DA LITRI | 240  | €.   | 60,00  |
| CONTENITORE DA LITRI | 360  | €.   | 90,00  |
| CONTENITORE DA LITRI | 660  | €.   | 130,00 |
| CONTENITORE DA LITRI | 1000 | €.   | 200,00 |